



# Città di Segrate

MODULISTICA		
P07	MD03	Rev. 2 del 04/11/2013

Direzione Gestione Risorse

**Concessione in gestione dell'immobile comunale denominato "Bar Centroparco"  
CIG 664390757F**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
**Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751**  
**C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150**



## DEFINIZIONI

<b>Aggiudicatario:</b>	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto, concessione o cottimo oggetto della presente procedura di gara
<b>Committente:</b>	l'Amministrazione comunale di Segrate
<b>Codice dei contratti pubblici:</b>	D.lgs. 163/2006 (e successive modificazioni e integrazioni) – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
<b>DURC:</b>	Documento unico di regolarità contributiva
<b>RTI:</b>	Raggruppamenti temporanei di imprese
<b>RUP:</b>	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
<b>Direttore dell'esecuzione del contratto:</b>	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
<b>Responsabile di Commessa:</b>	il rappresentante dell'Aggiudicatario che funge da interlocutore del Committente e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto




## P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Segrate (di seguito Concedente), intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'unità immobiliare costituita da un fabbricato, sito all'interno dell'area *CentroParco*, da destinare a esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con contestuale svolgimento di attività di presidio e di animazione socio-culturale-ricreativa.

La concessione dovrà avere come obiettivo primario quello di offrire alla collettività un **“Punto di aggregazione”** all'interno del parco, al fine di una miglior tutela e valorizzazione della predetta area, nonché rispondere anche alla necessità di presidio della stessa.

**L'unità immobiliare è identificata catastalmente al fg.22 mapp. 319 C/1Classe 4 Classe energetica  25,21 kWh/m<sup>3</sup> anno. 44,35 kWh/m<sup>2</sup> anno.**

L'immobile in concessione, ad un piano fuori terra, ha una superficie lorda di mq.150 ed una superficie di pertinenza esterna di mq. 208, ed è così composto:

- sala somministrazione bar
- n. 2 locali uso deposito
- n. 1 locale adibito a spogliatoio e annesso servizio igienico
- n. 2 servizi igienici con antibagno per il pubblico
- gruppo n. 3 servizi igienici (con accesso dall'esterno) per il pubblico (di cui 1 per soggetti diversamente abili)
- area esterna (pergolato)

il tutto come graficamente rappresentato nell'allegata planimetria (**allegato “A”**) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella stagione estiva e, comunque, al fine di ampliare temporaneamente la superficie di somministrazione, potranno essere collocati nelle aree adiacenti la struttura, pedane e ombrelloni ove posizionare tavolini, previa presentazione di regolare progetto, con l'indicazione delle posizioni e dei materiali utilizzati, per il quale il Comune si riserva il diritto di rilasciare il proprio nullaosta.

### ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La concessione del servizio di cui trattasi è effettuata al fine di consentire le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con contestuale svolgimento di attività di presidio e di animazione socio-culturale-ricreativa.



Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, finalizzati al gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS, conformemente ai disposti della L.R. n. 8/2013 e della D.G.R. n. 1274/2014.

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio delle suddette attività presso i competenti uffici comunali ed acquisire, presso gli Enti competenti, le prescritte autorizzazioni richieste per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico.

Tutte le autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo, per l'intera durata della concessione.

Alla scadenza della presente concessione – e comunque in caso di anticipata cessazione – verrà meno la titolarità dell'autorizzazione di pubblico esercizio o di altro atto autorizzativo implicito (es: SCIA di esercizio attività), senza che il Concessionario possa accampare sulla medesima alcun diritto, anche di natura risarcitoria.

#### **ART. 2.1 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RISTORO**

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico dovrà tenere conto dell'ubicazione della struttura all'interno di un parco cittadino ed essere, pertanto, improntata al rispetto delle condizioni ambientali in cui è collocata, con particolare riferimento alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Concessionario, all'atto dell'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento di dette attività, che dovrà essere resa con le seguenti modalità:

- a) nel periodo definito "estivo", dovrà essere garantito lo svolgimento dell'attività per tutti i sette giorni della settimana, esclusa qualsivoglia chiusura infrasettimanale o festiva;
- b) nel periodo definito "invernale", dovrà essere garantito lo svolgimento dell'attività per sei giorni alla settimana, prevedendo una giornata di chiusura settimanale a scelta del Concessionario (escluse in ogni caso le giornate di sabato e domenica), oltre alle chiusure nei giorni festivi, anche infrasettimanale.

Il concessionario dovrà, pertanto, garantire l'apertura del pubblico esercizio, con l'osservanza del seguente orario:

- a) periodo "estivo": dal 15 marzo al 15 ottobre
  - dalla domenica al giovedì: fascia oraria dalle ore 07:30 alle ore 22:00 (con un'apertura comunque non inferiore a 12 ore giornaliere).
  - venerdì e sabato: fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 23:30 (con un'apertura comunque non inferiore a 12 ore giornaliere).



- la struttura dovrà rimanere aperta anche nei giorni festivi.
- durante il periodo estivo é ammessa, a discrezione del concessionario, la chiusura per un massimo di n. 8 giorni continuativi, comprendenti il 15 e il 16 agosto.

b) periodo "invernale": dal 16 ottobre a 14 marzo

- dal lunedì al venerdì: fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (con un'apertura comunque non inferiore a 5 ore giornaliere).
- sabato e domenica: fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (con un'apertura comunque non inferiore a 8 ore giornaliere).

In occasione di eventi organizzati o, comunque, autorizzati dal Comune, che si svolgano all'interno di Centro Parco, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere al gestore una fascia di apertura maggiore, rispetto a quella prevista, nonché aperture straordinarie nella fascia invernale.

Oltre quanto previsto per le festività del 15 e 16 agosto, il Concessionario potrà fruire della chiusura del pubblico esercizio per un periodo di massimo, anche non continuativo, di 20gg in ragione d'anno (da computarsi nel periodo di 12 mesi continuativi, decorrenti dalla data di effettiva attivazione della concessione). Tale periodo dovrà essere concordato con il Concedente e, comunque, usufruito nel periodo compreso fra il 1° novembre ed il 1° marzo .

Il Concedente si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente parte della struttura, contemperando alle esigenze di funzionamento dell'attività in concessione, come punto informativo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione (esempio: festa cittadina) e per un massimo di tre eventi in ragione d'anno (da computarsi nel periodo di 12 mesi continuativi, decorrenti dalla data di effettiva attivazione della concessione).

Il concessionario si rende disponibile, su richiesta del concedente e senza oneri di spesa a carico di quest'ultimo, ad organizzare n. 3 eventi aggregativi (con somministrazione di bevande) in ragione d'anno (da computarsi nel periodo di 12 mesi continuativi, decorrenti dalla data di effettiva attivazione della concessione), per un massimo di 60 persone ad evento.

#### **ART. 2.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE- RICREATIVA**

All'attività di somministrazione dovrà essere affiancata un'attività di animazione culturale-ricreativa.

Sono attività **obbligatorie** offerte in modo gratuito per l'utenza:

- a) organizzazione e gestione di *punto informativo* su:
  - o iniziative realizzate sul territorio comunale dall'Amministrazione Comunale o altri soggetti – pubblico e privati – operanti sul territorio;
  - o modalità di fruizione dei parchi del territorio;



per le suddette attività l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionario un PC touch screen, che sarà lasciato nella disponibilità degli utenti, ma curato nella sua accessibilità dal predetto Concessionario; tale postazione potrà essere utilizzata anche a servizio e supporto di eventi/iniziativa comunali;

- b) realizzazione di una iniziativa annuale di *cultura e prevenzione dell'alcolismo e del Gioco d'azzardo patologico (GAP)*;
- c) realizzazione di attività di promozione per una sana alimentazione, anche tramite la messa a disposizione di merende e spuntini a base di frutta (centrifugati, spremute, ecc.);
- d) iniziative di aggregazione rivolte alla conoscenza e promozione del territorio delle piste ciclabili e dei parchi comunali, nonché dei comuni limitrofi;
- e) spazio espositivo in occasione di eventi comunali;

Oltre a quanto considerato obbligatorio, dovranno inoltre essere proposte altre attività, anche a pagamento, relative alle seguenti fattispecie:

- organizzazione/attivazione "in loco" di altre attività per famiglie e bambini: iniziative a carattere ricreativo e/o culturale (ad esempio, serate a tema per genitori, spettacoli, laboratori per bambini e giochi "di una volta"), da svolgersi anche avvalendosi della collaborazione di associazioni e gruppi del territorio.
- organizzazione/attivazione di iniziative e attività rivolte ad adolescenti e giovani, a carattere aggregativo e culturale (ad esempio, iniziative sportive, serate a tema, attività artistiche, messa a disposizione di tavoli da ping pong o calcetto, giochi di gruppo/da tavola, aperitivi, ecc), da svolgersi anche avvalendosi della collaborazione dell'associazionismo, anche non formalmente costituito, presente sul territorio.
- punto di incontro e presentazione delle realtà no-profit del territorio

Tali attività saranno espletate conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica del Concessionario presentata in sede di gara.

Le iniziative devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale con cadenza trimestrale al fine di coordinamento e promozione.

Qualora per la realizzazione delle attività di animazione sia necessario utilizzare le aree adiacenti la struttura o altre comunque rientranti nell'area "Centro Parco", il concessionario non necessita di autorizzazione e ha solo l'onere di comunicare tale utilizzo all'Amministrazione Comunale.

### **ART. 2.3 – TIROCINIO E INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il concessionario potrà valutare l'opportunità di effettuare inserimenti lavorativi agli utenti in carico al Servizio Sociale comunale, atteso che ciò ha rappresentato negli anni un importante strumento di lavoro, sia nel rapporto con i singoli cittadini, sia nelle relazioni con il territorio.



Per “inserimenti lavorativi” si intendono la disponibilità a far svolgere tirocini lavorativi a cittadini, residenti in Segrate, in carico al Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)

Per “lavoratori svantaggiati” si intendono i cittadini, residenti in Segrate, appartenenti alle seguenti categorie:

- Persone diversamente abili (per patologie fisiche, per patologia psichiatrica, per insufficienza mentale)
- Persone in carico al Ser.D
- Detenuti, ex detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione
- Minori a rischio di marginalità sociale (messa alla prova, decreto TM., ecc.)
- Persone a rischio di emarginazione e stranieri in difficoltà, che rientrano in almeno due delle seguenti condizioni:
  - a) Stato di disoccupazione di almeno 12 mesi o mai avvenuto contatto col mondo del lavoro;
  - b) Mancanza di tenuta del lavoro;
  - c) Carenza di competenze professionali;
  - d) Fragilità relazionali;
  - e) Scadenza imminente del permesso di soggiorno.

**Il Servizio Inserimenti Lavorativi** fornisce un percorso individualizzato volto a valutare le capacità lavorative e ad accompagnare il soggetto in difficoltà nel suo inserimento lavorativo.

Viene attivato su richiesta del Servizio Sociale Professionale comunale attraverso l'apposita scheda di segnalazione.

L'avvio del percorso è subordinato ad una valutazione di idoneità da parte del SIL; in una prima fase vengono valutate le capacità e le possibilità lavorative del soggetto, tramite colloqui e test in base ai quali viene definito un progetto individualizzato.

Viene poi individuato il contesto lavorativo più adeguato all'inserimento, dove la persona effettua un periodo di tirocinio mediante il supporto e il monitoraggio da parte di un educatore professionale; tale percorso può avere durata massima di 12 mesi.

#### **ART. 2.4 – NORME GENERALI RELATIVE ALL'ATTIVITA'**

Potranno essere organizzate feste private (es: compleanni) ma tali attività dovranno occupare solo una parte della struttura interna e/o esterna, garantendo anche la fruibilità per gli altri avventori, sempre che non siano realizzate nelle fasce di chiusura (periodo invernale).

L'acquisizione di eventuali autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli da svolgersi all'aperto è a carico del Concessionario.



I locali in concessione, come descritti nell'allegata scheda tecnica (**allegato B**) verranno consegnati completi di bancone bar, anch'esso descritto nella scheda tecnica predetta.

Le attrezzature messe a disposizione dal Concedente vengono affidate in comodato al Concessionario, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. La manutenzione straordinaria delle predette attrezzature è in capo al concessionario.

Eventuali ulteriori arredi e attrezzature, necessari per l'espletamento delle attività sopra indicate, dovranno essere acquistati dal Concessionario, di cui rimarranno di esclusiva proprietà al termine della concessione, esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a carico del Comune.

Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella concessione, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario eventuali modifiche ed integrazioni degli impianti tecnologici già realizzati dal Concedente e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.

Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il concessionario prende atto che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna.

Al termine della concessione, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Concedente una dichiarazione sulle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.

L'offerta presentata è vincolante per il concessionario nel numero e nelle tipologia delle iniziative proposte. Qualunque proposta di modifica, motivata, dovrà essere approvata dal direttore dell'esecuzione.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La manutenzione ordinaria dell'immobile e relativi impianti è a totale carico del Concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla struttura sono a carico del Concedente.

Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in forma non esaustiva, si rinvia a quanto previsto nell'**allegato C** che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.





## Città di Segrate

Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute a non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Concedente potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del Concessionario i danni subiti da terzi (persone, animali, cose) a causa di omessi interventi di manutenzione straordinaria della struttura e relativi impianti, qualora il Concessionario medesimo non abbia provveduto a dare formale comunicazione al Concedente in merito a situazioni che possano determinare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali e relativi impianti, ove manchi il preventivo formale consenso del Concedente, al quale è riconosciuto, comunque, il diritto di ottenere l'immediato ripristino dell'originario stato dei locali e relativi impianti, il tutto a spese del Concessionario e fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno quantificato.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna e saranno acquisite *jure accessionis* al patrimonio del Comune.

Il Concessionario dovrà rispettare i limiti di immissione acustica previsti dal piano comunale di Azzonamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 07.11.2013, che lo stesso dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente. L'area in cui ricade l'immobile risulta classificata nella classe II<sup>^</sup> - Aree prevalentemente residenziali.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura, la custodia e la pulizia dei **servizi igienici pubblici** con accesso diretto dall'esterno e consentirne l'utilizzo da parte di tutti i frequentatori del parco, indipendentemente dall'effettuazione di consumazioni nel bar. La pulizia dovrà essere effettuata almeno tre volte al giorno nel periodo 15 marzo al 15 ottobre, e almeno 1 volta nel rimanente periodo dell'anno. Gli orari di apertura dovranno essere evidenziati con adeguata segnaletica.

Resta a carico del Concessionario il rifornimento di tutti i materiali per le operazioni di pulizia e dei materiali di consumo (carta igienica, salviette e sapone liquido, ecc.).

Nei periodi di chiusura dell'esercizio, verranno assunte intese con il Concedente, onde garantire l'apertura dei servizi igienici in occasione di manifestazioni ed eventi che si dovessero svolgere nel parco.

Con cadenza annuale, il concessionario presenta alla competente Sezione comunale una **relazione illustrativa** sull'andamento dell'attività e sulla realizzazione delle iniziative ricreative realizzate,



modalità di realizzazione, affluenza e ogni altro dato che possa risultare utile, eventuali indagini di gradimento comprese.

Quali obblighi generali, il Concessionario è obbligato a:

- a) mantenere in ordine e puliti i locali assegnati e le aree esterne e pertinenziali all'immobile ivi compresi i servizi di derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, che si rendessero necessari, nonché la spalatura della neve;
- b) consentire al personale del Concedente, in qualunque momento, l'accesso ai locali assegnati, a semplice richiesta telefonica, per verificare le corrette condizioni di utilizzo e conservazione degli spazi;
- c) tenere l'inventario aggiornato di arredi, impianti e attrezzature di proprietà del Concedente, consentendone la verifica a richiesta della stessa;
- d) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati;
- e) prendere atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato negli spazi destinati a deposito non deve essere costituito da liquidi infiammabili (escludendo gli approvvigionamenti in misura necessaria per l'esercizio dell'attività), sollevando in modo ampio e ad ogni conseguente effetto il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante da usi non conformi a quanto stabilito.
- f) dare immediata comunicazione alla Sezione Gestione Patrimonio, per quanto di competenza, nei casi in cui, per cause non imputabili al concessionario, lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter esercitare, in tutto o in parte, l'attività di pubblico esercizio e realizzare i servizi previsti, anche se per brevi periodi;
- g) inoltrare tempestivamente alla Sezione Gestione Patrimonio comunicazione scritta in merito ad atti vandalici o comunque a danni alla struttura di cui si è venuti a conoscenza, provvedendo contemporaneamente alla denuncia alle competenti Forze di Polizia;

#### **ART. 4 – DENOMINAZIONE E PUBBLICITA'**

Il Concessionario non ha facoltà di denominare liberamente l'esercizio pubblico, il quale è denominato "Bar Centroparco". Un eventuale modifica della denominazione dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale. L'insegna verrà posizionata dal Concessionario a sue cura e spese.

Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, nonché di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, entro il perimetro in cui viene esercitata l'attività come sopra definita al precedente art. 1, previa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti e conseguente assolvimento di eventuali imposte, tasse e tributi allo scopo previsti, fatti salvi i casi in



cui il materiale pubblicitario viene fornito dal Concedente per le iniziative e gli eventi da questo promossi.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici e sindacali, nonché associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

#### **ART. 5 – UTENZE E IMPOSTE**

Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi oggetto della concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario. A tal fine, il concessionario è tenuto a volturare, a proprie cura e spese, le suddette utenze attualmente instate al Comune, entro 8 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, previa diffida da comunicarsi al concessionario con apposita Raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata), assegnando allo stesso il termine, non superiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa, per procedere all'adempimento. Per tale periodo, il Comune procederà al recupero delle spese sostenute per le utenze non volturate, anche rivalendosi sulla cauzione prestata.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) inoltrando l'apposita denuncia di occupazione al Gestore dell'Entrata con l'indicazione delle relative superfici.

#### **ART. 6 – UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE**

Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Concedente alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

Rimangono altresì a carico del Concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività.



## Città di Segrate

La riconsegna dei locali e dell'attrezzatura avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

Le attrezzature acquistate dal Concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Concedente e non più utilizzabili resteranno di proprietà del Concessionario.

In qualunque momento il Concedente potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Concedente provvederà agli interventi necessari addebitando al Concessionario un importo pari alla spesa sostenuta, anche rivalendosi sulla cauzione prestata.

Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.



## P A R T E II – CLAUSOLE CONTRATTUALI

### ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

### ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE E CANONE

<i>Prestazioni oggetto della concessione</i>	<i>Importi presunti (I.V.A. esclusa)</i>	<i>%</i>
Servizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché svolgimento di attività di animazione culturale e ricreativa da realizzarsi anche in collaborazione con realtà no-profit del territorio	€ 120.000,00 annui	
<b>Valore presunto della concessione quadriennale</b>	€ 480.000,00	
<i>Cauzione provvisoria (2% valore presunto della concessione) primo quadriennio</i>	€ 9.600,00	
<b>Cauzione definitiva</b>	€ 48.000,00	
<b>Importo a base d'asta</b> al rialzo (valore del canone trimestrale di concessione corrisposto all'Ente nel quadriennio)	<b>€ 2.175,00</b>	
<b>Valore presunto della concessione quadriennale comprensiva di eventuale rinnovo quadriennale</b>	€ 960.000,00	
Durata della Concessione: 4 (quattro) anni, con eventuale (a discrezione dell'amministrazione) possibilità di rinnovo per altri 4 (quattro)		

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

È a carico del concessionario il versamento di un canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, in aumento rispetto al canone fissato dal Concedente a base di gara, oltre oneri fiscali di legge.

Il versamento del canone, nell'importo risultante dall'aggiudicazione, dovrà essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, di pari importo, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, entro il decimo giorno di ogni trimestre, come segue:

- entro il 10 gennaio, per il trimestre gennaio-marzo
- entro il 10 aprile, per il trimestre aprile-giugno



- entro il 10 luglio, per il trimestre luglio-settembre
- entro il 10 ottobre, per il trimestre ottobre-dicembre

Gli importi relativi alla prima ed ultima rata riferite all'intera concessione quadriennale, verranno rapportate ai giorni di effettiva decorrenza della concessione.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, con decorrenza dal primo giorno del secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) rilevato nel mese precedente la decorrenza dell'aggiornamento e con riferimento ai 12 mesi precedenti; è esclusa la riduzione del canone in caso di indice Istat negativo.

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna da parte del Concedente.

#### **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

La presente concessione ha la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio, (presumibilmente dal 15 maggio 2016).

In vigenza di disposizioni normative che lo consentano e previa adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni pattuite, per una sola volta e per identica durata, previa formale manifestazione di volontà tra le parti contraenti, da comunicarsi alla controparte con un preavviso di almeno cinque mesi antecedenti la scadenza della concessione, da formalizzarsi mediante lettera Raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata) e previa adozione di formale provvedimento amministrativo. Si riconosce al Concessionario la facoltà di disobbligarsi dall'impegno di eventuale rinnovo quadriennale, dandone comunicazione scritta all'Ente con lettera raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata) che dovrà pervenire improrogabilmente entro cinque mesi antecedenti la data di originaria scadenza quadriennale della concessione.

#### **ART. 4 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concedente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di affidare la concessione ed il conseguente avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza di stipulazione del relativo contratto, previa costituzione della cauzione definitiva e dell'assicurazione, con le modalità previste dal presente capitolato.

#### **ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario sarà tenuto a prestare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva – nelle forme di legge - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni



## Città di Segrate

assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale (è ammesso l'arrotondamento ad 1 euro inferiore);

Ove il concessionario sia in possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruisce della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese costituenti sono certificate, o in possesso della dichiarazione.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio Contratti.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione/polizza fideiussoria, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. contenere un riferimento all'art. 113 del d.lgs. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici);
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
3. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
4. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti;
5. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'Aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto;
6. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;



7. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Resta inteso che il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla stazione appaltante.

Qualora la polizza sia prestata mediante presentazione della scheda tecnica 1.2 (parte integrante dello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004), la stessa dovrà riportare in allegato anche le caratteristiche indicate nei sopra citati punti 3 e 7. Inoltre, vale anche per essa quanto stabilito al precedente punto 4 in merito alla corresponsione degli interessi.

Nel caso la garanzia fideiussoria sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il Concessionario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 comma 2, le clausole del presente capitolato contenute nei seguenti articoli: "*Cauzione definitiva*", "*Cause sopravvenute – sospensione*", e "*Recesso*".





L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere operata tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 del codice civile.

#### **ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE**

Il Concedente si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni, anche frazionatamente, nell'arco del periodo quadriennale di concessione, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dal Committente almeno 48 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Concedente, lo stesso sospenderà l'esecuzione, anche parziale, dell'attività inerente la concessione per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni naturali consecutivi è facoltà del Concessionario recedere dal contratto, senza penalità e senza diritto ad indennizzo alcuno.

Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione del servizio in quanto se ne riconosca l'eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Ciò solo per servizi che dovessero avvenire all'aperto.

#### **ART. 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

È fatto divieto assoluto di sub concedere, in tutto in parte, il bene né si potrà incaricare terzi per l'esecuzione dell'attività commerciale. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata della concessione ed il pagamento da parte del Concessionario di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 5, salvo il diritto per il Concedente al risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, responsabile nei confronti del Concedente e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione del contratto, anche se causati dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori/consulenti.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Concedente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia e conduzione dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che



potranno essere installati successivamente, liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

#### **ART. 10 – ASSICURAZIONE**

È obbligo del Concessionario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne il Concedente da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui il Concessionario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente il Concedente e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione della concessione. Di conseguenza è onere del Concessionario accendere presso primarie compagnie assicurative una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) per danni a persone, animali, cose;
- b) all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Segrate a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di locali, impianti, opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00)

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dal Concedente nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. coprire un numero di sinistri illimitato;
4. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti e dipendenti del Comune di Segrate”*;
5. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione);
6. riportare i massimali sopra indicati;

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti da 1 a 6).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Il Concessionario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Concedente da parte della Società Assicuratrice.



Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione al Concedente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuta denuncia alla Compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Gestione Risorse – Sezione Gestione Patrimonio, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia

## **ART. 11 – PERSONALE**

### **11.1 – Inquadramento contrattuale**

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti previdenziali ed assistenziali territorialmente competenti, dandone comunicazione, per conoscenza, al Comune di Segrate - Direzione Gestione Risorse – Sezione Gestione Patrimonio.

### **11.2 – Doveri del personale**

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, sono estesi, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

### **11.3 – Adempimenti del Concessionario**

Il Concessionario deve procedere alla nomina di un proprio "Responsabile di Commessa", di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile. Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto appositamente nominato dal Comune di Segrate.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dal Concedente, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. Al Concessionario potrà essere richiesto di intervenire direttamente e



tempestivamente, tramite il Responsabile di commessa, per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica del Concedente sul comportamento scorretto del dipendente del Concessionario.

Il Concessionario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. Il Concessionario rimane responsabile, ad ogni effetto, dell'operato del proprio personale.

#### **11.4 – Sicurezza**

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, nonché a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro del Concedente, il Concessionario si obbliga, ai sensi degli artt. 26, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, il Concessionario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dal Committente.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

#### **ART. 12 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE**

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il Concessionario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero, recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 37 commi 18 e 19 del codice dei contratti pubblici, qualora l'Aggiudicatario sia un RTI:

- 1) in caso di fallimento del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento del medesimo – ovvero – nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che



sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori/servizi/forniture ancora da eseguire, oppure, recedere dal contratto.

- 2) in caso di fallimento di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo – ovvero – nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Si applica l'art. 140 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 164/2006, disciplinante le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ove ne ricorrano le condizioni, il Concessionario osserva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- 1) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente concessione;
- 2) comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- 3) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti (ove previsti) la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia il Committente sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- 5) fornire al Concedente, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI – PENALITÀ**



Il Concedente ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Al Concedente è consentito operare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del Concessionario, attraverso gli strumenti che riterrà più idonei e opportuni. Il concessionario dovrà agevolare le operazioni di vigilanza e controllo, fornendo al Concedente la più ampia collaborazione.

Il Concedente effettuerà controlli periodici di propria iniziativa, oppure, in seguito ad eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del Concessionario che da parte della clientela del pubblico esercizio.

Le eventuali inadempienze ed irregolarità riscontrate, che diano luogo ad applicazione di sanzioni contrattuali, dovranno essere preventivamente contestate al Concessionario mediante formale comunicazione, da trasmettersi allo stesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed assegnando il termine di almeno 10 giorni dal ricevimento per la formulazione di sue controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, o in caso di mancato accoglimento delle stesse, il competente Dirigente comunale procederà all'applicazione delle penali come di seguito definite:

- a) in caso di ritardo nell'avvio della concessione rispetto al termine stabilito con le modalità previste dal presente Capitolato: € 100,00= ogni 5 gg. di ritardo
- b) in caso di ritardo nell'apertura del servizio di più di 30 minuti: € 50,00=
- c) per ogni giorno di mancata apertura del servizio: € 100,00=
- d) in caso di mancata pulizia dei bagni, per ogni segnalazione successiva alla terza in un anno contrattuale: € 80,00=
- e) mancata o non corretta realizzazione di ognuna delle attività definite obbligatorie dal Capitolato: fino ad un massimo di € 200=
- f) mancata o non corretta realizzazione di ognuna delle attività definite facoltative dal Capitolato: fino ad un massimo di € 100=
- g) in caso di mancato rispetto di ogni altra obbligazione contrattuale: fino ad un massimo di € 200,00=

La penale dovrà essere versata dal concessionario direttamente alla tesoreria dell'ente (se necessario, sarà prelevata dalla cauzione prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). L'Amministrazione Comunale potrà comunque, e in ogni caso, richiedere il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 15 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**



Il Committente si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Aggiudicatario;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - la certificazione di regolare esecuzione.

#### **ART. 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi seguenti il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto:

1. ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile (previa diffida ad adempiere), nel caso di grave inadempimento contrattuale (violazione di uno o più degli articoli del presente capitolato e del capitolato tecnico e relativi allegati, non imputabile a documentate e comprovate causa di forza maggiore), ossia:

- 1.1 grave o ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 1.2 applicazione di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 1.3 in caso di DURC negativo per due volte consecutive;

Nei casi sopra indicati, il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione validamente trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti;

2. ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di
  - 2.1 mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008
  - 2.2 subappalto, ove previsto, non autorizzato;
  - 2.3 cessione, anche parziale, di contratto;
  - 2.4 associazione in partecipazione;
  - 2.5 in tutti i casi in cui le transazioni operate dal Concessionario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
3. ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 nei casi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;



4. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per i motivi indicati nei sopra citati punti 1. e 2. l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Committente.

**In ogni caso è fatto salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.**

Qualora le ipotesi sopra citate si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Committente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 17 – RECESSO**

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione validamente trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.

#### **ART. 18 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, disciplinanti le concessioni di servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (compresa I.V.A., se dovuta), sono a carico del Concessionario.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**





# Città di Segrate

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della concessione e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Direttore dell'esecuzione e Responsabile del Procedimento: dott.ssa CRISTINA MARCHESI -  
Funzionario Responsabile Sezione gestione patrimonio.

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente della Direzione Gestione Risorse: rag. ROBERTO MIDALI  
(documento sottoscritto con firma digitale)